

CHIEDILO AL FISCO: QUANTO E COSA PAGANO LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE

11 Marzo 2014



L'AQUILA – Il funzionamento fiscale delle associazioni sportive dilettantistiche.

Questo il tema del quesito di oggi della rubrica di *AbruzzoWeb* “Chiedilo al fisco”.

DOMANDA:

Ho da poco costituito un'Asd (associazione sportiva dilettantistica), il mio è un centro ippico vorrei sapere informazioni fiscali in quanto non sono riuscita a trovare un commercialista qualificato nell'argomento, tra le mie attività rivolte ai soci per esempio c'è il problema dell'uso dei box dell'associazione per i soci, nessuno sa dirmi se le ricevute le devo fare fiscali o non fiscali, vorrei maggiori informazioni grazie.

RISPOSTA:

Con riferimento alle Associazioni sportive dilettantistiche l'articolo 148, comma 3 del Tuir stabilisce in linea di principio che non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti.

Nel successivo comma vengono dettagliatamente definite le attività che producono per presunzione legale proventi di natura commerciale ancorché realizzate nei confronti dei propri soci ed in conformità delle finalità statutarie.

Per tale tipologia di associazioni pertanto la distinzione fondamentale da fare è tra “attività dirette” e “attività non direttamente connesse” all'attuazione degli scopi istituzionali. Infatti solo i proventi derivanti da queste ultime concorrono alla definizione del reddito da sottoporre a imposizione.

A tal proposito, se l'Associazione sportiva dilettantistica ha optato per il regime di cui alla legge 398/91, ai fini delle Imposte dirette, l'Ires si applica sul 3% dell'ammontare complessivo dei proventi commerciali annualmente conseguiti.

Inoltre, le associazioni in questione sono esonerate dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili prescritte dagli artt. 14, 15 e 16 (libro giornale, registri ai fini Iva, scritture ausiliarie di magazzino e registro dei beni ammortizzabili), 18 (disposizioni concernenti la contabilità semplificata per le imprese minori) e 20 (scritture contabili degli enti non commerciali) del DPR 600/1973.

Sono, altresì, esonerate dalla dichiarazione Iva e dal rilascio delle ricevute e degli scontrini fiscali.

Gli enti in esame sono tuttavia tenuti:

– ad annotare, anche con un'unica registrazione, i corrispettivi e gli altri proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento su apposito prospetto riepilogativo conforme al modello di cui al DM 11 febbraio 1997

- a conservare le fatture d'acquisto e le fatture emesse (se emesse) che devono essere numerate in ordine progressivo per anno solare
- a conservare copia della documentazione relativa ai propri incassi e pagamenti
- alla liquidazione trimestrale dell'Iva

Il venire meno in corso d'anno dei presupposti per l'applicazione del regime di cui alla L. 398/91 (es. superamento del limite di 250.000,00 euro di proventi commerciali, al netto di quelli che non concorrono a formare il reddito), comporta l'applicazione delle ordinarie disposizioni in materia di determinazione del reddito, nonché in materia di obblighi contabili e di Iva, a partire dal mese successivo a quello in cui sono venuti meno i suddetti requisiti.

Dalle sommarie informazioni desumibili dal quesito sembrerebbe che l'uso dei box possa configurarsi come attività svolta in diretta attuazione degli scopi istituzionali dell'associazione.

Pertanto, con riferimento a tale attività non sussisterebbe l'obbligo di certificazione dei corrispettivi (emissione di ricevuta fiscale), mentre permarrebbe in ogni caso l'obbligo di conservare copia della documentazione relativa agli incassi e ai pagamenti, così come l'obbligo di annotazione separata dei corrispettivi su apposito prospetto riepilogativo conforme al modello di cui Dm 11 febbraio 1997.